

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 2319/95 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

vista il regolamento (CE) n. 1732/95 della Commissione, del 14 luglio 1995, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2319/95⁽⁴⁾, la Commissione ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che il regolamento (CE) n. 752/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi⁽⁵⁾, ha aumentato il livello dei contingenti quantitativi applicabili alle calzature in cuoio dei codici SA/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91 ed ex 6403 99, del contingente quantitativo applicabile agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC 6911 10, del contingente quantitativo applicabile agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC 6912 00 e del contingente quantitativo applicabile agli oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, ecc. del codice SA/NC 7013;

considerando che gli aumenti previsti dal regolamento (CE) n. 752/96 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che è pertanto opportuno adeguare i criteri quantitativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2319/95, in virtù dei quali le domande di licenza di importazione

sono state soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, per tener conto dell'aumento del livello dei contingenti fissato dal regolamento (CE) n. 752/96;

considerando che è opportuno prevedere un dispositivo amministrativo semplice che consenta agli importatori comunitari di ottenere una modifica della loro licenza di importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato di gestione dei contingenti istituito all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 2319/95, i criteri quantitativi per i prodotti dei codici SA/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91, ex 6403 99, 6911 10, 6912 00 e 7013 sono sostituiti dai criteri quantitativi che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

All'allegato III del regolamento (CE) n. 2319/95, i criteri quantitativi per i prodotti dei codici SA/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91, ex 6403 99, 6911 10, 6912 00 e 7013 sono sostituiti dai criteri quantitativi che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Su richiesta degli importatori, l'autorità competente che ha rilasciato la licenza di importazione, indica su questa il quantitativo concesso in applicazione dei criteri quantitativi modificati di cui agli articoli precedenti. Tale indicazione, effettuata gratuitamente, è autenticata dall'autorità competente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

(3) GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 6.

(4) GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 16.

(5) GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 1.